Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — Roma - Martedì, 11 marzo 1930 - Anno VIII — Numero 58

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta„ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 12: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte a sorte nei giorni 4, 5 e 6 febbraio 1930-VIII.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **363.**

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. **2395.**

Modifiche allo statuto della Regia università di Siena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, con cui venne approvato lo statuto della Regia università di Siena;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto medesimo, presentate dalle autorità accademiche della predetta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Siena, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, è modificato nel modo seguente:

Art. 16. — Alle materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza si aggiungono le seguenti:
« Teoria generale del diritto.
Diritto corporativo.
Storia dei trattati e della diplomazia ».

Art. 18. — E' sostituito con il seguente:
« Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.
Sono considerati come corsi propedeutici, agli effetti dell'art. 11, ultimo comma:
la teoria generale del diritto, per tutte le materie giuridiche;

le istituzioni di diritto privato, per il diritto civile e per il diritto commerciale;
le istituzioni di diritto romano, per il diritto romano;
l'economia politica, per la scienza delle finanze e diritto finanziario ».

L'art. 37 è sostituito con il seguente:

« Le materie di insegnamento e le esercitazioni della Scuola sono le seguenti:

A. — *Per il corso di diploma.*

1. Chimica generale inorganica ed organica.
2. Fisica sperimentale.
3. Botanica.
4. Mineralogia.
5. Chimica farmaceutica e tossicologica.
6. Chimica bromatologica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Igiene e batteriologia.
9. Tecnica farmaceutica.

Oltre i seguenti corsi di esercitazioni pratiche: Preparazioni chimiche — Analisi chimica qualitativa — Botanica — Mineralogia — Chimica farmaceutica e tossicologica — Chimica bromatologica — Farmacognosia — Batteriologia.

B. — *Per il corso di laurea.*

1. Chimica generale inorganica.
2. Fisica sperimentale.
3. Matematica.
4. Chimica organica.
5. Botanica.
6. Zoologia.
7. Mineralogia.
8. Chimica farmaceutica e tossicologica.
9. Chimica bromatologica.
10. Chimica fisica.
11. Farmacognosia e farmacologia.
12. Igiene e batteriologia.
13. Tecnica farmaceutica.

Oltre i seguenti corsi di esercitazioni pratiche: Preparazioni chimiche — Fisica botanica — Mineralogia — Analisi chimica qualitativa — Analisi chimica quantitativa — Chimica farmaceutica — Chimica bromatologica — Farmacognosia e farmacologia — Igiene e Batteriologia.

La Scuola di farmacia annualmente stabilisce e rende noto il piano degli studi che consiglia nei vari anni di corso per il conseguimento sia del diploma in Farmacia, come della laurea in Chimica e Farmacia ».

Gli articoli 42, 43, 44 e 45 sono sostituiti con i seguenti:

« Art. 42. — Lo studente che aspira al diploma di Farmacia, durante il quarto anno del suo corso si esercita nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco che la Scuola propone al principio di ogni anno scolastico, o presso altra dalla Scuola riconosciuta idonea allo scopo. Il tempo complessivo della pratica non deve essere inferiore ad un anno solare e deve risultare da una attestazione rilasciata dal direttore della farmacia prescelta.

L'anno solare di pratica deve essere fatto, almeno per tre mesi, dopo aver superato tutti gli esami di profitto ».

« Art. 43. — Lo studente aspirante al diploma di Farmacia è libero di variare il piano degli studi consigliato dalla Scuola, purchè, per il conseguimento del diploma, riporti la frequenza e superi i relativi esami in almeno sette materie da lui scelte fra quelle elencate nell'art. 37, lettera *A*, frequenti tutti i corsi di esercitazioni indicati nello stesso articolo 37, lettera *A*, riferentisi alle sette materie da esso prescelte, e superi le relative prove finali eventualmente richieste dalla Scuola ».

« Art. 44. — Lo studente aspirante alla laurea in Chimica e Farmacia, durante il quinto anno del suo corso si esercita nella pratica farmaceutica presso una farmacia, con tutte le norme indicate nell'art. 42 ».

« Art. 45. — Lo studente aspirante alla laurea in Chimica e Farmacia è libero di variare il piano degli studi consigliato dalla Scuola, purchè, per il conseguimento della laurea, riporti la frequenza e superi i relativi esami in almeno dodici materie fra quelle sovra elencate nell'art. 37, lettera *B*, frequenti tutti i corsi di esercitazioni indicati nello stesso articolo 37, lettera *B*, riferentisi alle dodici materie da esso prescelte, e superi le relative prove finali eventualmente richieste dalla Scuola ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 293, *foglio* 114. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 364.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. **2419.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Cipriano di Aversa ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Casal di Principe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 aprile 1928, n. 910, col quale i comuni di San Cipriano di Aversa e di Casal di Principe venivano riuniti in un solo Comune denominato Albanova, con sede e capoluogo a Casal di Principe;
Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Albanova funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Cipriano di Aversa è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Casal di Principe è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Albanova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 38. — Mancini.

Numero di pubblicazione 365.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2420.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bottrighe, Bellombra e Cà-Emo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1928, n. 287, con cui sono stati aggregati al comune di Adria i territori dei soppressi comuni di Bottrighe, Bellombra (eccettuata la frazione Panarella, aggregata al comune di Papozze) e Cà-Emo (eccettuata la frazione Cà-Tron, aggregata al comune di Villadose);

Vista la deliberazione del podestà del comune di Adria rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione di Bottrighe, Bellombra e Cà-Emo;

Visti i pareri favorevoli del presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Bottrighe, Bellombra e Cà-Emo sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 39. — Mancini.

Numero di pubblicazione 366.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2421.

Modificazione della giurisdizione territoriale degli uffici di conciliazione di Casalvecchio Siculo e di Santa Teresa di Riva.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1928, n. 2076, col quale il territorio dell'ex comune di Casalvecchio Siculo veniva aggregato a quello di Santa Teresa di Riva;

Vista la deliberazione del podestà di quel capoluogo, rivolta ad ottenere che il territorio della frazione Misserio venga sottratto dalla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Casalvecchio Siculo aggregandolo invece a quella dell'ufficio di Santa Teresa di Riva;

Visti i pareri conformi del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Messina;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il territorio della frazione Misserio viene staccato dalla giurisdizione dell'ufficio di conciliazione di Casalvecchio Siculo ed aggregato a quella dell'ufficio di conciliazione del comune capoluogo di Santa Teresa di Riva.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 40. — Mancini.

Numero di pubblicazione 367.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2423.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Valloria Marittima, Tavole e Villa Talla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1928, n. 567, col quale i comuni di Valloria Marittima, Tavole e Villa Talla sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Prelà;

Vista la deliberazione del podestà di Prelà rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Valloria Marittima, Tavole e Villa Talla;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Valloria Marittima, Tavole e Villa Talla sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 42. — Mancini.

Numero di pubblicazione 368.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2422.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Michele d'Asti ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Dusino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 gennaio 1928, n. 81, col quale i comuni di Dusino e di San Michele d'Asti venivano riuniti in un solo Comune denominato Dusino San Michele, con sede a Dusino;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Dusino San Michele funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di San Michele d'Asti è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Dusino è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Dusino San Michele.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 41. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 369.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2424.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Itala e di Scaletta Zanglea ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Guidomandri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 agosto 1928, n. 1975, col quale i comuni di Itala, Guidomandri e Scaletta Zanglea venivano riuniti in un solo Comune denominato Scaletta Zanglea con sede e capoluogo a Guidomandri;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Scaletta Zanglea funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Messina;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Itàla e Scaletta Zanglea sono soppressi, e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Guidomandri è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Scaletta Zanglea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 43. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 370.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2425.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rivoltella ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Desenzano sul Lago.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 luglio 1926, n. 1460, col quale i comuni di Desenzano sul Lago e di Rivoltella venivano riuniti in un solo Comune denominato Desenzano del Garda con sede a Desenzano sul Lago;

Vista la deliberazione del podestà di detto Comune con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Desenzano del Garda funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Brescia;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Rivoltella è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Desenzano sul Lago è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Desenzano del Garda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 44. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 371.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2426.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Restagno, Villa Guardia e Villa Viani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 gennaio 1928, n. 88, col quale i comuni di Restagno, Villa Guardia e Villa Viani sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di Pontedassio;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Pontedassio rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Restagno, Villa Guardia e Villa Viani;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Restagno, Villa Guardia e Villa Viani sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 45. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 372.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1929, n. 2427.

Modifica della circoscrizione del IX Compartimento assicurativo per gli infortuni in agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2032, che ripartisce il territorio del Regno in Compartimenti di assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e sue successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni alla circoscrizione del IX Compartimento stabilita nel Regio decreto predetto dimostratasi troppo ristretta nei riguardi dell'equilibrio del rischio e delle spese generali di amministrazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1930 la provincia di Gorizia farà parte della circoscrizione del IX Compartimento assicurativo per gli infortuni in agricoltura.

Art. 2.

Con effetto dalla data predetta cesserà di funzionare nella provincia di Gorizia la Cassa mutua infortuni agricoli « San Marco » con sede in Mestre.

Le attività e passività concernenti la gestione della Provincia suddetta, esistenti al 31 dicembre 1929, sono assunte dalla Mutua Giuliana d'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, con sede in Trieste, a decorrere dal 1° gennaio 1930.

La Cassa mutua « San Marco » consegnerà alla Cassa mutua Giuliana tutti gli atti necessari per la prosecuzione della gestione della provincia di Gorizia.

Entro il 31 marzo 1930 la Cassa mutua « San Marco » provvederà all'accertamento e alla determinazione dello stato patrimoniale al 31 dicembre 1929, relativo alla gestione predetta, e al conseguente trasferimento delle attività alla Cassa mutua Giuliana.

Fino alla consegna dell'attivo la Cassa mutua « San Marco », su richiesta della Cassa mutua Giuliana, fornirà a questa le anticipazioni dei fondi che siano necessarie per la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura nella provincia di Gorizia.

Art. 3.

In caso di contestazioni per l'applicazione dell'articolo precedente, il Ministro per le corporazioni, su ricorso delle parti, deciderà con provvedimento definitivo ed insindacabile.

Art. 4.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 47. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 373.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2428.

Rivalutazione delle quote di sovvenzione dovute all'Istituto internazionale del freddo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la opportunità che il Governo Italiano e i Governi coloniali di Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia aderenti all'Istituto internazionale del freddo provvedano ad elevare le rispettive quote di sovvenzione dovute al-

l'Istituto stesso onde contribuire ad assicurarne il razionale funzionamento per i vantaggi che ne derivano all'industria e alla scienza frigorifera italiana;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 661, che attribuiva alla competenza del Ministero dell'agricoltura il servizio relativo alle applicazioni del freddo;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1965, col quale il Governo Italiano e i Governi coloniali aderivano all'Istituto internazionale del freddo, e si stabiliva il riparto, fra i Ministeri interessati, della sovvenzione complessiva annua da corrispondersi all'Istituto stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per le colonie, per le comunicazioni e per la marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I Ministri per l'agricoltura e le foreste, per l'interno, per le comunicazioni e per la marina ed i Governi coloniali di Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia sono autorizzati ad elevare, con i fondi dei propri bilanci passivi, le rispettive quote di sovvenzione a favore dell'Istituto internazionale del freddo, con sede a Parigi, ragguagliandole alla somma effettivamente erogata, in base al corso medio del franco-carta, nel mese di giugno 1920, data di adesione alla convenzione che creava l'Istituto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — GRANDI — DE BONO — CIANO — SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 49. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 374.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. 107.

Disposizioni per il trasferimento di professori dal ruolo delle Accademie di belle arti al ruolo delle Scuole superiori di architettura di Venezia e di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visti i Regi decreti 2 dicembre 1926, n. 2358, e 19 luglio 1929, n. 1578, con cui si approvano rispettivamente le convenzioni per la istituzione delle Regie scuole superiori di architettura di Venezia e di Torino;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I professori di 1ª classe del ruolo del personale insegnante delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici che occupano i posti rispettivamente assegnati, a norma del decreto Ministeriale 3 maggio 1927, per la cattedra di architettura nelle Regie Accademie di belle arti di Venezia e di Torino, passano, rispettivamente alle date del 1° luglio 1929 e del 17 settembre 1929, ad occupare uno dei posti di ruolo, di cui agli articoli 2 e 4 delle convenzioni per la istituzione delle Scuole superiori di architettura di Venezia e di Torino approvate con i Regi decreti 2 dicembre 1926, n. 2358, e 19 luglio 1929, n. 1578.

Art. 2.

Ai detti professori continuerà a corrispondersi, a carico del bilancio delle rispettive Scuole, il trattamento economico e di carriera, come ogni altra indennità ed emolumento attualmente ad essi attribuito dallo Stato, salvo a determinare, con decorrenza dalle date di cui all'articolo precedente, mediante decreto Ministeriale, il nuovo trattamento che a ciascuno di essi spetti a norma rispettivamente dell'art. 2, lettera *a*), e dell'art. 4, lettera *a*), delle citate convenzioni.

Art. 3.

Sino a quando non sia stato provveduto all'ordinamento tecnico-didattico delle due Scuole e ai ruoli organici del relativo personale insegnante secondo le norme che saranno stabilite dagli appositi statuti ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la Scuola superiore di architettura di Venezia e dell'art. 11 di quella per la Scuola di Torino, i detti insegnanti conservano la loro attuale denominazione di professori di architettura.

Art. 4.

Nel ruolo organico del personale insegnante delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici di cui alla tabella n. 1 annessa al R. decreto 28 aprile 1927, n. 801, sono soppressi due posti di grado settimo, uno con effetto dal 1° luglio 1929 e l'altro con effetto dal 17 settembre 1929.

La tabella predetta, nella parte riguardante il personale insegnante delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, è sostituita da quella annessa al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 50. — MANCINI.

TABELLA.

Personale insegnante delle Accademie di belle arti e Licei artistici.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti	
7°	Professori di 1ª classe	40	(1)
8°	Professori di 2ª classe	1	
9°	Professori di 3ª classe	—	
10°	Professori di 4ª classe	64	
11°	Professori di 5ª classe	29	
		134	

(1) Oltre i posti conservati *ad personam* attualmente ridotti a due.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 375.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1930, n. 106.

Contributo statale a favore delle Provincie per l'arredamento degli uffici e degli alloggi delle Prefetture.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 marzo 1907, n. 116;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 145, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2339;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 722, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente il passaggio a carico delle Provincie delle spese per il mobilio delle Prefetture e degli alloggi dei prefetti;

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 722, concernenti il passaggio a carico delle Provincie delle spese per il mobilio delle Prefetture e degli alloggi dei prefetti, sono estese alle 17 nuove Provincie istituite col R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.

Art. 2.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1928-1929 lo Stato corrisponderà alle nuove Provincie sopra indicate, a titolo di contributo per arredamento e manutenzione del mobilio delle Prefetture, la somma annua di L. 2000 per ciascuna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1930.

Proroga dei poteri del commissario straordinario per l'amministrazione della Stazione sperimentale del freddo, in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2506, col quale venne istituita in Milano, presso la Regia scuola superiore di agricoltura, una Stazione sperimentale del freddo;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1929-VII, registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio n. 269, col quale, a partire dal 15 febbraio 1929, venne sciolto il Consiglio di amministrazione della predetta Stazione sperimentale e venne nominato commissario straordinario per la gestione dell'Ente il prof. Angelo Menozzi;

Visto il R. decreto 9 agosto 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1929-VII, registro n. 5 Ministero economia nazionale, foglio n. 2, col quale venne prorogata di mesi sei la durata dei poteri del predetto commissario straordinario;

Considerata l'opportunità — in dipendenza dell'emanazione del R. decreto-legge 25 novembre 1929-VIII, n. 2226, concernente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie — di provvedere alla costituzione della ordinaria amministrazione della predetta Stazione dopo che sarà stato predisposto il nuovo assetto della Stazione medesima, da stabilire in relazione al suddetto Regio decreto-legge, il che importa la necessità di prorogare di altri sei mesi le funzioni del commissario straordinario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri del commissario straordinario per l'amministrazione della Stazione sperimentale del freddo, in Milano, on. prof. Angelo Menozzi, senatore del Regno, sono prorogati fino al 15 agosto 1930-VIII.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1930 - Anno VIII
Registro n. 2 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 100. — MONACELLI.

(1324)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Giovanna Maria Margherita Carolina Barresi di Rosario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Giovanna Maria Margherita Carolina Barresi, nata a Napoli il 9 giugno 1893 da Rosario e da Ida Bruner Fontelli, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giovanna Maria Margherita Carolina Barresi il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 18 febbraio 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Giovanna Maria Margherita Carolina Barresi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1930.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Leonangelo Giovanni Pietro Paolo Berio di Giacomo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Leonangelo Giovanni Pietro Paolo Berio, nato ad Albenga l'8 marzo 1880 da Giacomo e da Cavigiolio Arcangela, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Leonangelo Giovanni Pietro Paolo Berio il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 18 febbraio 1930 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Leonangelo Giovanni Pietro Paolo Berio il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 febbraio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(1318)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-14268.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Teresa Kravos di Giuseppe, nato a Male Sable (Santa Croce Vipacco) il 13 ottobre 1878 e residente a Trieste, via Media n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gravosa »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Teresa Kravos è ridotto in « Gravosa ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(456)

N. 11419-11538.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Kreuz di Giovanni, nato a Trieste il 17 marzo 1889 e residente a Trieste, via Sterpeto, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Croci »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Kreuz è ridotto in « Croci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Kreuz nata Girotti fu Antonio, nata il 20 aprile 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(457)

N. 11419-11540.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Krisiach di Giuseppe, nato a Trieste il 19 ottobre 1899 e residente a Trieste, via dell'Istria, n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Croci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Krisiach è ridotto in « Croci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elvira Krisiach nata Trobez fu Giorgio, nata il 21 maggio 1893, moglie;
2. Maria Luisa di Giuseppe, nata il 7 settembre 1925, figlia;
3. Miranda di Giuseppe, nata il 2 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(458)

N. 11419-11539.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Krizcjak fu Giorgio, nato a Trieste il 17 febbraio 1864 e residente a Trieste, S. M. Mad. Sup., n. 503, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Croci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Krizcjak è ridotto in « Croci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Krizcjak nata Furlan fu Giovanni, nata il 22 agosto 1867, moglie;
2. Marino di Giuseppe, nato il 4 agosto 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(459)

N. 11419-10747.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leopoldo Kucharz fu Giovanni, nato a Gorizia il 23 luglio 1880 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cucarzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Kucharz è ridotto in « Cucarzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Kucharz nata Kainz fu Francesco, nata il 13 aprile 1889, moglie;
2. Giordano di Leopoldo, nato il 17 novembre 1909, figlio;
3. Norma di Leopoldo, nata il 25 giugno 1912, figlia;
4. Renato di Leopoldo, nato il 12 novembre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(460)

N. 11419-14076.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Kulic fu Gregorio, nato a Spalato il 17 ottobre 1888 e residente a Trieste, via dei Pallini, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Collini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Kulic è ridotto in « Collini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Santa Kulic nata Franceschini fu Giuseppe, nata il 20 gennaio 1890, moglie;
2. Stelio di Nicolò, nato il 10 novembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(461)

N. 11419-12463.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Clara Lovrich di Giovanni, nata a Albona l'8 gennaio 1908 e residente a Trieste, via G. Stampa, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Clara Lovrich è ridotto in « Lauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(462)

N. 11419-12464.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Danila Lovrich di Giovanni, nata a Lussinpiccolo il 5 febbraio 1906 e residente a Trieste, via Gaspara Stampa, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Danila Lovrich è ridotto in « Lauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(463)

N. 11419-14080.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Lukezic fu Daniele, nato a Gorizia il 1° gennaio 1905 e residente a Trieste, Androna Punta, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luchesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Lukezic è ridotto in « Luchesi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(464)

N. 11419-14079.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luciana Giraldi ved. Lukezic fu Angelo, nata a Umago il 19 agosto 1869 e residente a Trieste, Androna di Punta, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luchesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Luciana Giraldi ved. Lukezic è ridotto in « Luchesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giorgina fu Daniele, nata l'8 dicembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(465)

N. 11419-10754.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Pauschè ved. Lordschneider fu Giuseppina, nata a Trieste il 27 settembre 1878 e residente a Trieste, via Antonio Canova, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Passetti-Larconelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Pauschè ved. Lordschneider sono ridotti in « Passetti-Larconelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Guido fu Giuseppe, nato il 12 settembre 1905, figlio;
2. Giovanna fu Giuseppe, nata il 24 giugno 1908, figlia;
3. Paolo fu Giuseppe, nato il 29 maggio 1910, figlio;
4. Maria fu Giuseppe, nata il 13 marzo 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(466)

N. 11419-10770.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Pillepich fu Giovanni, nato a Fiume il 2 febbraio 1894 e residente a Trieste, via Francesco Cappello, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pilleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Pillepich è ridotto in « Pilleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Agnese Pillepich nata Zadnik fu Giovanni, nata il 17 gennaio 1896, moglie;
2. Giorgio di Mario, nato il 16 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(467)

N. 11419-11587.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Pillepich fu Giovanni, nato a Fiume il 10 aprile 1902 e residente a Trieste, via Antonio Pacinotti, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pilleri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Pillepich è ridotto in « Pilleri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Pillepich nata Petech di Giuseppe, nata il 21 giugno 1906, moglie.
2. Luciana di Oscarre, nata il 9 settembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 30 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(468)

N. 9346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Ernesto Gobber, nato a Canal S. Bovo il 25 febbraio 1892 da G. Battista e da Faustina Gobber, residente a Fiume, iretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gobbi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non

è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Gobber è ridotto nella forma italiana di « Gobbi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eufemia Micatovich, nata a Torre di Parenzo il 12 ottobre 1900, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(951)

N. 6832.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Giorgio Gabelich, nato a Fiume il 20 maggio 1898 da Giorgio e da Maria Dimich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Gabelli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Gabelich è ridotto nella forma italiana di « Gabelli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gaetana Stilinovich, nata a Fiume il 7 agosto 1905, moglie;

Loredana, nata a Fiume il 2 settembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(952)

N. 10206.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Antonio Uicich, nato a Laurana il 30 novembre 1902 da Antonio e da Caterina Catnich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Uccini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Uicich è ridotto nella forma italiana di « Uccini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(953)

N. 9317.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Francesco Persich, nato a Laurana il 27 marzo 1887 da Francesco e da Guglielmina Hriber, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Persi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Persich è ridotto nella forma italiana di « Persi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Virginia Isoardi, nata a Marsiglia il 9 novembre 1903, moglie;

Jolanda, nata a Trieste il 25 luglio 1914, figlia;

Roberto, nato a Volosca-Abbazia il 13 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal commissario prefettizio di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: VIVORIO.

(954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 54.

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.70	Belgrado	33.70
Svizzera	369.23	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.805	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.655	Norvegia	5.105
Spagna	229.08	Russia (Cervonetz)	—
Belgio	2.662	Svezia	5.125
Berlino (Marco oro)	4.556	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.107
Praga	56.60	Rendita 3.50 %	66.90
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	61.30
Peso Argentino Oro	16.24	Rendita 3 % lordo	41.325
Peso Argentino Carta	7.125	Consolidato 5 %	79.70
New York	19.093	Obblig. Venezie 3.50%:	
Dollaro Canadese	18.96	I Serie	74.25
Oro	368.40	II Serie	73.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per restituzione di titoli.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 64.

Il Demanio dello Stato in persona di S. E. il Ministro per le finanze elettivamente domiciliato presso la Regia avvocatura erariale generale, quale erede beneficiato di Martinoli Maria Antonietta, deceduta in Roma il 15 maggio 1925 senza lasciare eredi legittimi, con atti notificati rispettivamente dagli ufficiali giudiziari Narducci Francesco e Totti Andrea addetti al Tribunale di Roma, il 7 maggio ed il 20 giugno 1929 ha diffidato:

1° il sig. Aloisi Luigi di Romolo, domiciliato in Roma, via Gioacchino Belli, n. 36;

2° l'Istituto italiano di credito marittimo, in persona di S. E. l'on. senatore Vittorio Rolandi Ricci, presidente del Consiglio d'amministrazione, e del comm. Alessandro Carettoni, amministratore delegato, nella sede in Roma, corso Umberto I, n. 173;

3° l'avv. Elio Saraiva di Alessandro, degente nel manicomio provinciale di Santa Maria della Pietà di Roma, a restituire entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la ricevuta mod. 25-A n. 4654 d'ordine e n. 10624 di posizione, rilasciata in data 6 maggio 1926 dalla Direzione generale del Debito pubblico al nome del predetto Aloisi Luigi pel deposito effettuato dall'avv. Elio Saraiva del certificato consolidato 5 % n. 391334 della rendita annua di L. 5985 intestato a Martinoli Maria Antonietta fu Virgilio, minore sotto la tutela di Martinoli Flaminio fu Giuseppe, ricevuta che attualmente è detenuta dall'Istituto italiano di credito marittimo predetto.

In applicazione analogica dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni la predetta ricevuta mod 25-A, n. 4654 d'ordine e n. 10624 di posizione, sarà ritenuta di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico provvederà alla consegna delle cartelle al portatore, provenienti dall'operazione di tramutamento del certificato di rendita nominativo su ricordato, al Demanio dello Stato senza ritiro della ricevuta stessa.

Roma, addì 26 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 127.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data della ricevuta: 23 luglio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione della ricevuta: avv. Muratorio Lazzaro Domenico fu Francesco per conto di Loss Florina fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Rendita: L. 855, consolidato 5 % (Littorio) con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 312 — Data della ricevuta: 19 novembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Cunzolo Matteo fu Giuseppe, per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 175, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 febbraio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1122)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 136.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 24 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Padova — Intestazione: Billotta dott. Giuseppe di Francesco, domiciliato a Padova, per conto del comune di Piove di Sacco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 10, consolidato 5 % e vaglia cambiario n. 337-808 di L. 50, con decorrenza 1° luglio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data: 24 febbraio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Padova — Intestazione: Billotta dott. Giuseppe di Francesco, domiciliato in Padova, per conto dell'Ospedale civile di Piove di Sacco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 825, consolidato 5 % e vaglia cambiario n. 237-809 di L. 51, con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 febbraio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1151)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	486065	Fradella Bianca fu Calogero, domic. in Agrigento	L.	1,000 —
3.50 %	714876 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Balduzzi Mario, Annetta e Maria fratello e sorelle di Enrico, minori ed altre	»	791 —
		per l'usufrutto: Balduzzi Enrico fu Angelo, domic. a Semiana (Pavia).		
»	731789 Solo certificato di nuda proprietà	per le proprietà: Balduzzi Bice moglie di Valdata Marco, Ernesto, Albina nubile, Mario, Annetta e Maria di Enrico, gli ultimi tre minori sotto la p. p. del padre e sotto l'amministrazione di Inglese Alessandro fu Francesco e figli nascituri di Balduzzi Enrico fu Angelo anche sotto l'amministrazione del detto Inglese, domic. la prima a Montebello di Voghera (Pavia), il secondo e la terza a Voghera (Pavia) e gli altri a Semiana (Pavia), tutti quali eredi indivisi di Albina Inglese Zozzoli		259 —
		per l'usufrutto: Balduzzi Enrico fu Angelo, domic. in Semiana (Pavia).		
»	547297	Società di mutuo soccorso ed istruzione fra operai agricoltori ed arti affini di Bussoleno (Torino)	»	35 —
»	803886	Intestata come la precedente	»	35 —
»	692254	Società operaia di mutuo soccorso di Bussoleno (Torino)	»	35 —
Cons. 5 %	425322	Intestata come la precedente	»	100 —
3.50 % - A	10337	Società operaia di mutuo soccorso degli artisti operai agricoltori ed arti affini di Bussoleno di Susa (Torino)	»	17.50
»	12436	Intestata come la precedente	»	35 —
3.50 %	770460	Gallione Laura di Maria, alias Givrenari, minore sotto la tutela legale della madre Gallione Maria fu Giovanni, nubile, domic. a Torino	»	52, 50
Cons 5 %	375327 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Vella Anna fu Felice, ved. di Crosa Giacomo, domic. a Quittengo (Novara)	»	10 —
		per la proprietà: Crosa Quinto fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Vella Anna fu Felice, ved. di Crosa Giacomo, domic. a Quittengo (Novara).		
3.50 %	622547	Bolongaro Maria fu Francesco, nubile, domic. a Stresa (Novara)	»	350 —
»	351681	Bolongaro Eugenio fu Francesco, ecc. ecc.	»	3.50
»	351682	Bolongaro Maria fu Francesco, ecc. ecc.	»	3.50
»	351025 Certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Bolongaro Eugenio, Maria e Margherita fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Tadini Carolina di Pietro, ved. di Bolongaro Francesco, domic. a Stresa (Novara)	»	17.50
		per l'usufrutto: Tadini Carolina, ecc.		

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3 %	244 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Cappellania famigliare istituita da Suor Maria Maddalena Fusco . . . . per l'usufrutto: Rettore protempore della Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo ai Barrettari attualmente in persona del sacerdote Antonio Sarno di Salvatore.	L.	199.32
Cons. 5 %	82642 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sacerdote Luciano Giorgio di Secondo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Milano . . . . . per l'usufrutto: Luzzatti Rachele fu Moisè, moglie di Lazzaro Sacerdote.	»	2,000 —
3.50 %	92559	Confraternita eretta nell'Oratorio di S. Rocco in Carbonara Scrivia (Tortona)	»	3.50
»	92560	Intestata come la precedente	»	3.50
Cons. 5 %	17423 Polizza combattenti	Mainero Guglielmo di Ireneo, domic. a San Vito Romano (Roma)	»	20 —
3.50 %	587293	Guerriero Eduardo fu Enrico, domic. a Roma	»	70 —
»	764119	Santinelli Ugo fu Ercole, domic. a Cava dei Tirreni (Salerno).	»	350 —
Cons. 5 %	91929	Ferraris Maria-Angela fu Attilio, minore sotto la tutela di Ferraris Agostino fu Eusebio domic. a Vercelli	»	105 —
»	131578	Ferraris Angela-Maria fu Attilio, minore, ecc. come la precedente	»	220 —
»	303616	Intestata come la precedente	»	500 —
»	361782	Intestata come la precedente	»	315 —
»	87202	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista di Silvano, frazione del comune di Fermignano (Pesaro)	»	10 —
3.50 %	808739	Borri Maria di Antonio, nubile, domic. in Torino . . .	»	350 —
»	808740	Intestata come la precedente	»	350 —
P. N. 5 %	4524 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guattari Adelia fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Secondi Claudia vedova di Guattari Augusto, domic. in Roma . . . . per l'usufrutto: Secondi Claudia, ecc.	»	725 —
»	4525 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guattari Lina fu Augusto, minore, ecc. come la proprietà precedente . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente:	»	725 —
»	4526 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guattari Fernando fu Augusto, minore, ecc. come la proprietà precedente . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente:	»	725 —
»	4627 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Guattari Mario fu Augusto, minore, ecc. come la proprietà precedente . . . . per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente:	»	725 —
3.50 %	205810 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Brandi Gioacchino . . . . per la proprietà: Opera Pia fondata in Napoli da Amato Gaetano, amministrata dalla locale Congregazione di carità.	»	168 —
»	785759 Solo certificato di nuda proprietà	per l'usufrutto: Zevola Luigi di Antonio e vincolata allo stesso usufrutto qualora raggiungesse il 50° anno di età senza avere figli ovvero ai di lui fratelli e sorelle . . . . . per la proprietà: prole nascitura di Zevola Luigi di Antonio, domic. in Napoli.	»	497 —

Roma, 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1288)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.